



**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

A seguito di ricorso monitorio depositato da [REDACTED] quale cessionaria in blocco dei rapporti facenti capo ad [REDACTED] in liquidazione coatta amministrativa, il Tribunale di Ancona, con decreto provvisoriamente esecutivo n. 1436/2019, emesso il 05.09.2019, ingiungeva a [REDACTED] di pagare, in favore della ricorrente, a titolo di saldo del c/c n. 00/03/00074, la somma di € 38.446,80, oltre interessi moratori a tasso legale ex art. 1284 c.c. dalla data della messa in mora al saldo e spese di procedura.

Avverso tale decreto, notificatogli in data 09.10.2019, [REDACTED] proponeva tempestiva opposizione per sentire accogliere le seguenti conclusioni: *previa sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1436 reso in data 5.9.2019 dal Giudice del Tribunale di Ancona, notificato in data 9.10.2019, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del predetto decreto e comunque l'inesistenza del credito azionato in via monitoria e per l'effetto revocarlo; dichiarare la nullità anche parziale ovvero l'inefficacia delle condizioni contra legem relative al conto corrente n. 00/03/00074 ( 03/01/52694 ) anche in relazione alla determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultralegali, alla applicazione delle commissioni di massimo scoperto, alla illegittima applicazione delle competenze e remunerazioni pretese per qualsivoglia titolo; ricalcolare l'ammontare delle somme a credito ed debito delle parti, sulla base della intera documentazione in atti, dall'inizio del rapporto di conto corrente, decurtando tutte le somme applicate a titolo di interessi ultralegali, e/o commissione di massimo scoperto e/o per ogni diverso titolo preteso ed addebitato, con conseguente rideterminazione del saldo dal quale dovranno essere decurtate tutte le somme illegittimamente addebitate dalla opposta pari ad € 80.181,67 a titolo di interessi ultralegali, commissioni massimo scoperto e spese di scrittura e tenuta conto, o per quelle somme maggiori o minori che parranno di Giustizia; in via subordinata, operata la compensazione tra le varie poste a debito ed a credito tra le parti, accertare l'eventuale minor somma in favore della ingiungente quale risulterà all'esito della espletanda c.t.u., previa revoca del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, diritti ed onorario di causa ". L'opponente, in via specifica, eccepiva: il difetto di prova scritta del credito in quanto documentato in sede monitoria solo in base all'estratto di saldaconto; la infondatezza della pretesa creditoria in quanto frutto dell'addebito di interessi ultralegali e*

commissione di massimo scoperto in difetto di alcuna valida pattuizione contrattuale ( clausola “uso piazza” per la determinazione interessi e assenza degli elementi necessari alla determinabilità della c.m.s. ); la ammissibilità della domanda di accertamento negativo del credito anche se il rapporto di conto corrente era ancora aperto; che in base ai ricalcoli operati dal CTP nella relazione peritale allegata il conto corrente restituiva un saldo creditore a favore dell’opponente pari ad € 34.772,47.

La ██████████ si costituiva regolarmente in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: *“in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi e per gli effetti dell’art. 648 c.p.c.;*

*in via preliminare, accertare e dichiarare che i rapporti contrattuali de quibus sono regolati dalla legge sammarinese; in via principale, rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto per le argomentazioni illustrate in narrativa e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1436/2019 emesso dal Tribunale di Ancona-Giudice Dott.ssa Willelma Monterotti-R.G. n. 4730/2019; in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l’Ill.mo Giudice dovesse ritenere di accogliere una o più eccezioni sollevate da controparte, condannare l’opponente al pagamento in favore di ██████████ della somma che sarà accertata in corso di causa. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze del giudizio ed eventuali spese di CTU e CTP “. L’opposta, in particolare, deduceva: la piena validità delle clausole contrattuali essendo la fattispecie regolata dalla normativa sammarinese e non dalle disposizioni TUB; che il credito era documentato dagli estratti conto allegati alla comparsa di costituzione e dalla dichiarazione ricognitiva di debito che l’opponente aveva rilasciato in data 16.09.2008; la inammissibilità della opposizione non avendo l’opponente mai sollevato eccezioni all’atto della ricezione degli estratti conto; la inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito formulata dall’opponente in via riconvenzionale.*

Instauratosi regolare contraddittorio tra le parti, il Giudice, con ordinanza del 09.07.2020, dichiarata la inapplicabilità al caso di specie della normativa sammarinese ( per i motivi da intendersi quivi richiamati ), regolato invece dai principi desumibili dall’art. 117 TUB, rigettava la istanza di sospensione della p.e. ( per le ragioni da intendersi quivi richiamate ) e assegnava alle parti i termini di cui all’art. 183, VI comma, c.p.c., siccome richiesti alla prima udienza. Respinta anche la ulteriore istanza di modifica della ordinanza di rigetto della sospensione della p.e., il Giudice disponeva procedersi a CTU contabile finalizzata: a ricostruire i rapporti di conto corrente intercorsi tra le parti,

evidenziare se risultasse o meno la valida pattuizione di tassi di interesse, spese, commissioni di massimo scoperto ed altre commissioni, indicare se la loro effettiva applicazione fosse conforme alle pattuizioni; ricostruire il rapporto sin dall'inizio e, in caso di mancanza di alcuni estratti conto, di tenere conto dell'importo risultante dal primo estratto conto utile; ricostruire i rapporti eliminando ogni spesa, onere, valuta, commissione e c.m.s. non pattuita o non validamente pattuita, applicando il tasso di interesse legale ed in caso di saldi attivi calcolare gli interessi creditori in base al tasso legale; epurare i saldi da ogni forma di capitalizzazione illegittima che non fosse stata concordata secondo la disciplina CICR successivamente intervenuta, applicando la capitalizzazione semplice ed ordinando le operazioni per valuta. L'incarico veniva conferito alla ██████████. Acquisita la prima CTU il Giudice, su sollecitazione della difesa di parte opponente, ne disponeva la integrazione/rinnovazione sollecitando il CTU a tenere conto di tutti gli estratti conto depositati dalla opposta, a partire dall'anno 2004 e non dal 2008. Acquisita la seconda CTU, il Giudice, rigettata la richiesta di chiamata a chiarimenti sollevata dalla difesa di parte opponente, fissava, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 24.06.2022, con termine alle parti per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni. L'udienza di precisazione delle conclusioni si teneva, infatti, secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h) del D.L. 18/2020, ovvero mediante note di trattazione scritta, che venivano depositate da entrambe le parti, ed al termine della udienza il Giudice tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., disponendo la comunicazione alle parti del verbale di udienza.

Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione, sollevata dalla difesa di parte opposta nelle note conclusionali, di novità della domanda veicolata dalla difesa dell'opponente con le note depositate in data 21.06.2022 laddove ha chiesto di " accertare e dichiarare che il conto corrente n. 00/03/00074 ( poi divenuto 00030152694 ) reca un saldo creditore a favore del correntista per complessive € 33.569,99, così rideterminato e come accertato dal c.t.u. od per quella somma maggiore o minore che parrà di Giustizia ", avendo l'ingiunto, sin dall'atto di citazione in opposizione al d.i. per cui è causa, chiesto la rideterminazione del saldo di conto corrente previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali specificamente contestate e quindi specificato, in sede di precisazione delle conclusioni, solo l'importo risultato a credito all'esito della espletata CTU. Non c'è stato alcun mutamento né del petitum, né della

causa petendi, bensì esclusivamente la modifica del dato contabile rispetto a quello originariamente emerso dalla CTP, comunque risultato a credito dell'opponente.

Sempre in limine litis occorre ribadire, come già dichiarato con ordinanza del 09.07.2020, che “ *la normativa della Repubblica di San Marino citata da parte opposta, applicabile ai contratti stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2008, è contraria al suddetto principio di ordine pubblico; essa pertanto non è applicabile al caso di specie e devono essere al suo posto applicati i principi desumibili dall'art. 117 TUB* “, in ossequio all'art. 16 della Convenzione di Roma del 19.06.1980. “ Lo scrutinio sulla compatibilità della legge straniera applicabile al caso deve, invero, essere compiuto non sulla scorta del petitum immediato e della domanda ma comparando in astratto la legge straniera con l'ordine pubblico del foro ( cfr. in motivazione Cass. n. 15822 del 2002 ). Ebbene, “ alla luce del quadro normativo italiano in materia bancaria ( TUB e TUF in special modo ) e della legislazione europea in materia, le norme sulla trasparenza dei rapporti bancari rivelano l'emersione di quello che la dottrina ha definito neoformalismo di protezione, ossia dell'insieme di quei vincoli formali posti a salvaguardia della parte debole, affinché questa sia informata e pertanto consapevole della scelta negoziale che si appresta ad effettuare; in questa ottica la forma ha assunto il nuovo ruolo di strumento di politica del diritto utilizzata dal diritto privato europeo volto, in via diretta, alla salvaguardia della parte debole e, in via mediata, alla conformazione del mercato alla luce della strumentalità della forma al controllo e all'eterodeterminazione di taluni aspetti del regolamento contrattuale, pertanto, può dirsi fa parte dell' ordine pubblico la necessità che il contratto bancario sia redatto per iscritto e che siano ivi contenute con precisione il tasso di interesse applicato, ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi gli eventuali maggiori oneri in caso di mora “. Appare, pertanto, evidente la contrarietà all'ordine pubblico italiano della clausola relativa alla pattuizione degli interessi ultralegali, contenuta all'art. 7 del contratto di conto corrente del 13.02.2004, laddove prevede che “ **gli interessi dovuti dal correntista alla banca, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate dalla banca sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura** “, secondo quanto anche la Suprema Corte ha in più occasioni dichiarato. Al riguardo basti richiamare tra le tante la sentenza n. 17110 del 26.06.2018 nella quale i Supremi Giudici hanno statuito che “ *nella vigenza dell'art. 117 comma 4 del d.to l.vo n. 385 del 1993 il tasso di interesse può essere determinato “per relationem”, con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri*

*prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente dalla banca* “. La clausola contenuta nell’art. 7 è pertanto nulla, così come quella relativa alla determinazione della c.m.s., considerato che non reca alcuna indicazione né in ordine alla base di calcolo, né in ordine ai criteri di calcolo, mentre pacifica è la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, nel subordinare la validità della previsione della c.m.s. alla sussistenza dei requisiti di determinatezza o determinabilità dell’onere aggiuntivo che si impone al cliente. Requisiti che possono ritenersi soddisfatti solo laddove siano specificati il tasso di commissione, i criteri di calcolo e la periodicità, in applicazione degli artt. 1346 c.c. e 117 TUB. Soccorre al riguardo la recente sentenza della Cassazione n. 19825 del 20.06.2022 secondo cui “ *in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell’oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata* “.

Né a diversa conclusione, circa la soggezione del caso di specie alla legge italiana, si può pervenire sulla scorta della asserita applicabilità al contratto di conto corrente sottoscritto dall’opponente nel 2004 del Regolamento sammarinese n. 7/2007, posto che, come rilevato dalla difesa dell’opponente, l’art. XLVIII.4, richiamato dalla difesa dell’opposta, si limita a prevedere la necessità di adeguamento dei contratti bancari non conformi agli obblighi di forma e contenuto, senza fornire alcun avallo di validità retroattiva a quei contratti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore e non adeguati ai suddetti obblighi.

La valida pattuizione degli interessi ultralegali neanche può predicarsi con riferimento al presunto contratto di affidamento a latere del contratto di conto corrente. Come anche rilevato dalla CTU ( punto 6 , da intendersi quivi richiamato ) si tratta, in realtà, di una richiesta di affidamento sottoscritta dal cliente ma priva delle condizioni economiche che avrebbero dovuto disciplinare il rapporto contrattuale. A tale richiesta di affidamento è stato, poi, allegato un mero documento istruttorio, indicato nella CTU come “ note del servizio crediti “, datato 23.02.2004, redatto dal funzionario incaricato dall’istituto di credito e volto a valutare i requisiti di meritevolezza del richiedente, di cui viene definito il profilo, recante un commento circa le condizioni economiche da applicare, tanto da essere sottoscritto dal solo funzionario di banca. Tali essendo le caratteristiche precipue del documento

allegato dall'opposta al ricorso monitorio sub. 2, appare evidente a chi scrive che lo stesso non possa essere qualificato come " CONTRATTO DI AFFIDAMENTO o di APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE " e, soprattutto, reputato idoneo a regolamentare le condizioni economiche del contratto di conto corrente stipulato il 13.02.2004. In realtà, agli atti non risulta alcun documento sottoscritto dall'opponente ( né in data 13.02.2004, né in data 23.02.2004 ) recante la specifica e valida pattuizione delle condizioni economiche del contratto di conto corrente relativamente alla misura degli interessi ultralegali e cms. L'unico contratto sottoscritto dall'opponente è quello del 13.02.2004, che disciplina la misura degli interessi ultralegali con il richiamo alle condizioni " uso piazza " ( art. 7 ), clausola di cui si è già dichiarata la nullità in quanto priva di alcun elemento oggettivo idoneo a rendere determinabile il saggio e la misura degli interessi applicati.

Carenza ab origine dei requisiti di validità delle clausole determinative degli interessi ultralegali e della cms non certo sanata dalle pattuizioni contenute nel contratto stipulato dalle parti solo in data 13.10.2010, con il quale le parti hanno rinegoziato le condizioni contrattuali, non potendosene predicare, sul piano giuridico, un'efficacia retroattiva e sanante.

Neppure è sostenibile la tesi dell'istituto di credito opposto secondo la quale il correntista avrebbe avuto contezza delle condizioni economiche regolatrici del rapporto a seguito dell'invio periodico degli estratti conto. Al riguardo si richiama un recente arresto della Corte di Appello di Ancona ( sentenza 28.06.2019 n. 1080 ) che ha statuito che " *la nullità delle clausole di determinazione degli interessi in caso di indeterminatezza, non può essere sanata da una successiva comunicazione del concreto tasso applicato, in quanto detta comunicazione non rende certo il criterio della loro determinazione mentre l'art. 1346 c.c. esige che tale requisito sussista a priori, tanto più quando il saggio non sia stato determinato da entrambe le parti ma da una di esse, che l'abbia portato a conoscenza dell'altra attraverso documenti che abbiano il fine esclusivo di fornire l'informazione delle operazioni periodicamente contabilizzate e non anche di contenere proposte contrattuali, capaci di assumere dignità di patto in difetto espresso di dissenso* ".

Deficit contrattuale non superato dall'invio degli estratti conto neppure per il fatto che il correntista opponente non li abbia mai fatti oggetto di contestazione nel corso del rapporto. Come noto, per quanto costantemente dichiarato dai Supremi Giudici ma anche dalla giurisprudenza di merito, " *nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832 primo comma,*

*c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico o dell'eliminazione di partite del conto corrente " ( Cass. Civ. 30000/2018 ma anche Cass. Civ. 10376/2006 ). In forza di tale principio occorre, pertanto, tenere distinto il profilo della regolarità formale delle annotazioni da quello della validità sostanziale dei rapporti giuridici sottostanti; più precisamente: la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall'art. 1832 c.c. rende incontestabili gli accrediti e gli addebiti unicamente sotto il profilo meramente contabile, non precludendo, invece, la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivano. Conclusione, questa, che discende dall'assoggettabilità dei rapporti obbligatori da cui derivano gli accrediti e gli addebiti e, quindi, dei titoli contrattuali che ne sono alla base, alle norme generali sui contratti ( cfr. Cass. Civ. 10376/2006 – 10186/2001 – 10129/2001 ).*

Sostiene, comunque, l'istituto di credito opposto che conferma della puntuale pattuizione tra le parti degli interessi dovuti sia data dalla sottoscrizione del piano di rientro da parte dell'opponente in data 16.09.2008. Ebbene, in disparte che tale piano di rientro non contiene alcuna indicazione della misura e del saggio degli interessi praticati, dalla quale si sarebbe potuta inferire la conoscenza delle condizioni da parte dell'opponente ( c'è solo il riferimento generico agli interessi maturati e maturandi ), a tale scrittura non può essere attribuita alcuna valenza probatoria in quanto l'opponente ha dimostrato che il rapporto cui il piano di rientro si riferisce è sorto invalidamente.

Per quanto sopra già esposto, e pure emerso dalla CTU, risulta, infatti, acclarata la nullità delle clausole del contratto di conto corrente del 13.02.2004 sia nella parte relativa alla pattuizione degli interessi ultralegali ( uso piazza ), che per quel che concerne la pattuizione della cms, siccome priva della indicazione dei criteri di calcolo, e tanto basta a privare il piano di rientro di qualsiasi efficacia probatoria. In tal senso si è pronunciata anche di recente la Suprema Corte ( Cass. 31 gennaio 2022, n. 2855 ) rilevando che “ *...in tema di conto corrente bancario, il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l'estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della*

*nullità delle clausole negoziali preesistenti ( Cass. 19 settembre 2014, n. 19792 ) Consistendo in una dichiarazione unilaterale recettizia che non integra una fonte autonoma di obbligazione, avendo piuttosto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, la ricognizione di debito non può poi supplire alla mancata documentazione della pattuizione, soggetta alla forma scritta ad substantiam, da cui tragga origine il rapporto. Il principio è stato affermato in più occasioni con riguardo al tema degli interessi ultralegali: si è detto, al riguardo, che per la costituzione dell'obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale è necessaria la forma scritta ad substantiam e che perciò è a tal fine inidonea una ricognizione di debito, atto successivo alla costituzione di detto obbligo ( Cass. 20 ottobre 2003, n. 15643; Cass. 14 gennaio 1997, n. 280; Cass. 16 marzo 1987, n. 2690 ). Alla stessa conclusione deve pervenirsi con riguardo alle altre pattuizioni, regolanti le condizioni praticate al cliente, contenute nei contratti bancari, i quali, a norma dell'art. 117 t.u.b., devono essere redatti per iscritto ( comma 1 ), a pena di nullità ( comma 3 ). “ Concludono, quindi, i Supremi Giudici con l'affermazione del seguente principio di diritto: “ il piano di rientro, concordato tra la banca ed il cliente, avente natura meramente ricognitiva del debito, non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti e non esonera pertanto la banca attrice in giudizio per il pagamento del saldo, dal documentare le condizioni convenute nel contratto di conto corrente, che è soggetto alla forma scritta ad substantiam a norma dell'art. 117 t.u.b. “.*

Quanto precede rende altresì evidente come la banca opposta non possa fondatamente ritenere di avere dato prova del credito ingiunto sulla scorta delle affermazioni del CTP di parte opponente laddove riporta che “ il conto è stato poi estinto per valuta 31.03.2018 con giro a sofferenza del residuo saldo dichiarato dalla banca pari ad € 37.693,05 “. Tale affermazione, lungi dal costituire un riconoscimento delle ragioni della banca, rappresenta esclusivamente l'esito della ricostruzione della evoluzione del rapporto bancario, quale risultante dalla documentazione bancaria a sua disposizione, dal quale è partito per procedere al ricalcolo del saldo di conto corrente, che, secondo le sue valutazioni, al netto delle indebite appostazioni per interessi ultralegali, commissioni ed altre spese non pattuite, evidenziava un saldo creditore di € 34.772,47. Risultato molto vicino a quello appurato dalla CTU assumendo, come dato di partenza, la illegittimità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali e cms che ha riportato un saldo creditore a favore del correntista di € 33.569,99.

Esito che questo Giudice condivide e fa proprio in quanto frutto di una indagine puntuale ed immune da vizi logico/giuridici, coerente con i principi normativi e giurisprudenziali sopra illustrati.

Accertamento questo non precluso dalla asserita, da parte della difesa di parte opposta, inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito proposta dall'opponente avendo questo ultimo, in realtà, legittimamente chiesto la sola rideterminazione del saldo di conto corrente. La tesi sostenuta dalla opposta non tiene conto, infatti, di quanto dichiarato dai Supremi Giudici ( ord. 21646/2018 ) che hanno riconosciuto la sussistenza dell'interesse ad agire del correntista e, quindi, la possibilità di agire in giudizio anche se il conto è ancora aperto. L'azione è, invero, idonea a far valere le nullità contrattuali allo scopo di depurare il rapporto e, quindi, il saldo da esso prodotto, degli addebiti illegittimi con conseguente rettifica del saldo pur senza pervenire alla ripetizione dell'indebito. I Supremi Giudici hanno precisato che rappresenta precipuo interesse del correntista: l'esclusione in futuro di annotazioni illegittime; il ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concesso, nel tempo eroso da addebiti contra legem; la riduzione dell'importo a credito richiedibile dalla banca alla chiusura del conto.

Merita, pertanto, di essere integralmente condivisa la prima ricostruzione del saldo di conto corrente operata dalla CTU nella integrazione peritale ( pag. 17 ) alla luce della quale deve dichiararsi che alla data del 31.03.2018 il saldo del conto corrente n. 00/03/00074 intestato a XXXXXXXXXX ammontava ad € 33.569,99 a credito del correntista.

Di conseguenza il decreto ingiuntivo n. 1436/2019, emesso dal Tribunale di Ancona il 05.09.2019, va revocato.

Quanto alle competenze di lite, liquidate come da parte dispositiva ex DM 55/2014 tenuto conto del valore della causa, della natura delle difese e dell'attività svolta, vanno poste a carico dell'opposta in base al principio della soccombenza e tra queste vanno annoverate anche quelle relative alla CTU, come liquidate in corso di giudizio.

#### **P.Q.M.**

Ogni diversa domanda, eccezione e conclusione respinta

- In accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1436/2019 emesso dal Tribunale di Ancona il 05.09.2019;

- Dichiaro che alla data del 31.03.2018 il saldo del conto corrente n. 00/03/00074 intestato a [REDACTED] ammontava ad € 33.569,99 a credito del correntista;
- Condanna, ex art. 91 c.p.c., la [REDACTED] a rifondere alla controparte le competenze di lite che si liquidano in € 1.430,70 ( di cui € 1.137,00 per CTP ) per esborsi ed in € 7.254,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte opposta con conseguente diritto di ripetizione da parte opponente per quanto anticipato a tale titolo

Ancona, 30.11.2022

Il Giudice  
dott. Nadia Mencarelli